

Questo testo è una versione provvisoria.

La versione definitiva che sarà pubblicata su [www.dirittofederale.admin.ch](http://www.dirittofederale.admin.ch) è quella determinante.



## Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC)

### Progetto A: impiego nella protezione civile di persone che devono prestare servizio civile

#### Modifica del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale del ...<sup>1</sup>,  
*decreta:*

I

La legge federale del 20 dicembre 2019<sup>2</sup> sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile è modificata come segue:

*Art. 29a Servizi prestati in un'organizzazione di protezione civile da persone che devono prestare servizio civile*

Durante l'impiego in un'organizzazione di protezione civile, le persone che devono prestare servizio civile rimangono assoggettate alla legislazione sul servizio civile.

*Art. 36 Effettivo regolamentare ed effettivo reale*

<sup>1</sup> I Cantoni determinano, in base al profilo prestazionale e alla loro struttura organizzativa, l'effettivo regolamentare di cui necessitano per adempiere ai propri compiti secondo l'articolo 28. Essi aggiornano l'effettivo regolamentare almeno ogni cinque anni.

<sup>2</sup> L'effettivo reale comprende i militi incorporati e istruiti, i militi reclutati ma non ancora istruiti e le persone che devono prestare servizio civile assegnate alla protezione civile.

RU .....

<sup>1</sup> FF ...

<sup>2</sup> RS 520.1

<sup>3</sup> Se un Cantone presenta un effettivo reale inferiore al suo effettivo regolamentare, è in sottoeffettivo. Se presenta un effettivo reale superiore al suo effettivo regolamentare, è in sovraeffettivo.

<sup>4</sup> Effettivo reale, sottoeffettivo e sovraeffettivo devono essere rilevati annualmente.

<sup>5</sup> I Cantoni mettono a disposizione dell'UFPP i dati relativi agli effettivi annualmente, le basi per la determinazione dell'effettivo regolamentare su richiesta.

<sup>6</sup> Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

#### *Art. 36a*                      Compensazione di un sottoeffettivo

<sup>1</sup> Se un anno un Cantone presenta un sottoeffettivo, questo può essere compensato in prima priorità con militi di protezione civile di Cantoni in sovraeffettivo, in seconda priorità con persone che devono prestare servizio civile.

<sup>2</sup> L'UFPP può attribuire a un Cantone in sottoeffettivo militi di protezione civile di un Cantone in sovraeffettivo.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale disciplina i dettagli e la procedura.

#### *Art. 46a*                      Convocazione a prestare servizio civile in un'organizzazione di protezione civile

<sup>1</sup> Le organizzazioni di protezione civile mettono a disposizione dell'organo federale preposto all'esecuzione del servizio civile la loro pianificazione d'impiego e i preavvisi per i servizi d'istruzione da prestare nell'anno successivo onde permettergli di allestire la convocazione.

<sup>2</sup> Esse comunicano alle persone che devono prestare servizio civile i dettagli relativi al servizio, in particolare il luogo, la data e l'ora di entrata in servizio, almeno sei settimane prima dell'inizio della prestazione di servizio civile.

<sup>3</sup> Per una prestazione di servizio civile in caso di intervento ai sensi dell'articolo 46 capoversi 1 e 2, le persone che devono prestare servizio civile sono chiamate in servizio dall'organizzazione di protezione civile competente secondo la vigente procedura cantonale.

#### *Art. 49 cpv. 1<sup>ter</sup>*

<sup>1ter</sup> Le persone che devono prestare servizio civile e ne svolgono una parte in un'organizzazione di protezione civile devono assolvere l'istruzione di base entro un anno dalla loro assegnazione alla protezione civile.<sup>3</sup>

<sup>3</sup> Diventa il numero 1<sup>bis</sup> se il testo A entra in vigore prima del testo B.

*Art. 93 cpv. 3*

<sup>3</sup> Se necessario per l'adempimento dei loro compiti secondo la presente legge, i Cantoni possono trattare i dati personali riguardanti i militi e le persone che devono prestare servizio civile e ne svolgono una parte in un'organizzazione di protezione civile. Possono trattare i dati sanitari necessari per la valutazione dell'idoneità a prestare un servizio imminente.

*Art. 94 cpv. 1*

<sup>1</sup> Gli organi cantonali addetti ai controlli comunicano all'UFPP i dati riguardanti i militi e le persone che devono prestare servizio civile e ne svolgono una parte in un'organizzazione di protezione civile di cui lo stesso necessita per l'adempimento dei compiti secondo la presente legge.

*Art. 99a*                      Disposizione transitoria alla modifica del ...

<sup>2</sup> Le persone che il 31 dicembre 2025 erano incorporate nella riserva nazionale di personale secondo il diritto previgente e in quel momento non avevano ancora compiuto i 28 anni devono essere attribuite a un'organizzazione di protezione civile e iniziare l'istruzione di base, se non l'hanno ancora assolta, entro due anni dall'entrata in vigore della presente modifica.

II

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

III

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

*Allegato*  
(cifra II)

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

### **1. Legge federale del 3 ottobre 2008<sup>4</sup> sui sistemi d'informazione militari e su altri sistemi d'informazione nel DDPS**

*Art. 13 lett. q*

Il PISA serve all'adempimento dei seguenti compiti:

- q. pianificazione, gestione e controllo dei servizi prestati in un'organizzazione di protezione civile da persone soggette all'obbligo di prestare servizio civile.

*Art. 14 cpv. 2 lett. c*

<sup>2</sup> Il PISA contiene i seguenti dati delle persone soggette all'obbligo di prestare servizio civile:

- c. in caso di obbligo a prestare servizio civile in un'organizzazione di protezione civile:
  1. dati concernenti l'attribuzione a una funzione di base, la funzione e il grado,
  2. dati concernenti l'assegnazione a un'organizzazione di protezione civile,
  3. dati concernenti gli avvisi di servizio e i servizi,
  4. dati concernenti il potenziale per la funzione di quadro e le valutazioni per una funzione di quadro,
  5. dati concernenti l'idoneità a esercitare determinate funzioni nonché funzioni speciali con esigenze più elevate, per quanto tale idoneità non risulti dal profilo attitudinale,
  6. dati concernenti l'equipaggiamento personale.

*Art. 17 cpv. 4<sup>quinquies</sup>*

<sup>4quinquies</sup> I dati di cui all'articolo 14 capoverso 2 lettera c sono conservati per cinque anni a decorrere dal momento in cui la persona soggetta all'obbligo di prestare servizio civile non è più assegnata a un'organizzazione di protezione civile.

<sup>4</sup> RS 510.91

## 2. Legge del 6 ottobre 1995<sup>5</sup> sul servizio civile

### *Art. 3a cpv. 2*

<sup>2</sup> Esso fornisce il proprio contributo nell'ambito dei compiti della Rete integrata Svizzera per la sicurezza e a supporto dei compiti della protezione civile nei Cantoni con un sottoeffettivo di militi.

### *Art. 7a* Impieghi nel quadro di programmi prioritari o in relazione a catastrofi e situazioni d'emergenza

<sup>1</sup> Trattandosi di impieghi nel quadro di programmi prioritari, l'organo d'esecuzione può assumere esso stesso i diritti e gli obblighi di un istituto d'impiego.

<sup>2</sup> L'organo d'esecuzione coordina con gli organi di condotta interessati e gli organi specializzati competenti gli impieghi di prevenzione e gestione di catastrofi e situazioni d'emergenza nonché di ripristino dopo questo tipo di eventi.

<sup>3</sup> Esso può assumere interamente o in parte, nell'ambito dei crediti stanziati, i costi supplementari non coperti dovuti a tali impieghi. Il Consiglio federale disciplina le condizioni.

<sup>4</sup> Per le istituzioni che intendono impiegare persone che devono prestare servizio civile per far fronte a catastrofi e situazioni d'emergenza, il Consiglio federale stabilisce quanto segue:

- a. i requisiti per il riconoscimento quale istituto d'impiego;
- b. le prescrizioni sulla procedura di riconoscimento semplificata.

### *Art. 8 cpv. 2 e 3*

<sup>2</sup> Le persone che devono prestare servizio civile possono essere obbligate a prestare servizio civile ordinario in un'organizzazione di protezione civile. L'obbligo di prestare servizio civile nella protezione civile termina quando sono prestati 80 giorni di servizio nella protezione civile, ma al più tardi quattro anni prima del licenziamento dal servizio civile. Se l'obbligo di prestare servizio termina durante un intervento di cui all'articolo 46 capoversi 1 e 2 della legge federale del 20 dicembre 2019<sup>6</sup> sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC), esso è esteso fino alla fine di questo intervento.

<sup>3</sup> Le persone che devono prestare servizio civile e che desiderano svolgere impieghi all'estero o essere impiegate come quadri in un'organizzazione di protezione civile possono impegnarsi a fornire prestazioni di servizio civile più lunghe fino al licenziamento dal servizio civile. Tuttavia, la durata complessiva di cui al capoverso 1 può essere superata al massimo della metà.

<sup>5</sup> RS 824.0

<sup>6</sup> RS 520.1

*Art. 9 cpv. 2 e 3*

<sup>2</sup> L'obbligo di prestare servizio civile ordinario secondo il capoverso 1 lettera d comprende anche impieghi in organizzazioni di protezione civile e la partecipazione all'attribuzione della funzione e all'assegnazione necessarie a tale scopo.

<sup>3</sup> Il servizio civile ordinario in un'organizzazione di protezione civile comprende:

- a. l'istruzione di base (art. 49 LPPC<sup>7</sup>);
- b. l'istruzione complementare (art. 50 LPPC);
- c. il perfezionamento (art. 52 LPPC);
- d. i corsi di ripetizione (art. 53 LPPC);
- e. gli interventi secondo l'articolo 46 capoversi 1 e 2 LPPC.

*Art. 18 cpv. 1*

<sup>1</sup> È ammesso al servizio civile chi dopo aver seguito l'intera giornata d'introduzione conferma la propria domanda. L'organo d'esecuzione stabilisce il numero di giorni di servizio civile da prestare, l'obbligo di prestare servizio civile in un'organizzazione di protezione civile e la durata dell'obbligo di prestare servizio civile.

*Art. 18a cpv. 1*

<sup>1</sup> L'organo d'esecuzione notifica la propria decisione al richiedente e ai servizi competenti del DDPS.

*Art. 19 cpv. 7 e 8**Abrogati**Art. 19a*                      Convenzione d'impiego

<sup>1</sup> La persona che deve prestare servizio civile e l'istituto d'impiego stipulano una convenzione d'impiego.

<sup>2</sup> La convenzione d'impiego deve essere approvata dall'organo d'esecuzione.

<sup>3</sup> L'organo d'esecuzione rifiuta di approvare la convenzione d'impiego se:

- a. la reputazione della persona che deve prestare servizio civile non ne consente l'impiego;
- b. in caso di impiego all'estero, la persona che deve prestare servizio civile non dispone delle qualifiche necessarie;
- c. per il periodo d'impiego pattuito, ha già convocato la persona che deve prestare servizio civile a una prestazione di servizio in un'organizzazione di protezione civile;

- d. nutre dubbi fondati sull'idoneità all'impiego della persona che deve prestare servizio civile.

<sup>4</sup> Per gli interventi volti a far fronte a catastrofi e situazioni d'emergenza e per gli impieghi in organizzazioni di protezione civile non occorre una convenzione d'impiego.

*Art. 22 cpv. 2<sup>bis</sup>-3*

<sup>2bis</sup> Se la prestazione di servizio civile è fornita in un'organizzazione di protezione civile, esso notifica alla persona che deve prestare servizio civile la convocazione ai servizi d'istruzione previsti per l'anno successivo conformemente al preavviso di servizio dell'organizzazione di protezione civile competente. Quest'ultima comunica alla persona che deve prestare servizio civile i dettagli, in particolare il luogo, la data e l'ora di entrata in servizio, al più tardi sei settimane prima dell'inizio dell'impiego.

<sup>2ter</sup> Per un intervento ai sensi dell'articolo 46 capoversi 1 e 2, le persone che devono prestare servizio civile sono chiamate in servizio dall'organizzazione di protezione civile competente secondo la vigente procedura cantonale. L'organo d'esecuzione conferma in seguito per iscritto la chiamata in servizio cantonale.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale disciplina i casi in cui si applicano termini di convocazione inferiori a tre mesi.

*Art. 23 cpv. 1*

<sup>1</sup> L'organo d'esecuzione può, per motivi gravi, interrompere un impiego, in particolare se un'organizzazione di protezione civile necessita di persone che devono prestare servizio civile per far fronte a una catastrofe o a una situazione d'emergenza.

*Art. 28 cpv. 5*

<sup>5</sup> Le persone che devono prestare servizio civile e ne svolgono una parte in un'organizzazione di protezione civile sottostanno alle stesse regole dei militi della protezione civile.

*Art. 29 cpv. 1<sup>bis</sup>*

<sup>1bis</sup> In caso di impiego in un'organizzazione di protezione civile si applica l'articolo 39 LPPC<sup>8</sup>.

*Art. 31 cpv. 2*

<sup>2</sup> Il capoverso 1 non si applica in caso di impiego in un'organizzazione di protezione civile o di un impiego per far fronte a una catastrofe o a una situazione d'emergenza.



*Art. 36 cpv. 1<sup>bis</sup>*

<sup>1bis</sup> Chi presta servizio civile in un'organizzazione di protezione civile assolve l'istruzione di base ordinaria secondo l'articolo 49 LPPC<sup>9</sup> assieme ai militi della protezione civile.

*Art. 40a cpv. 1<sup>bis</sup>*

<sup>1bis</sup> Le persone che prestano servizio civile in un'organizzazione di protezione civile portano l'equipaggiamento consegnato da quest'ultima.

*Art. 41 cpv. 3*

<sup>3</sup> In relazione a prestazioni di servizio civile secondo l'articolo 9 capoversi 2 e 3, le organizzazioni di protezione civile e i centri d'istruzione della protezione civile sono considerati istituti d'impiego.

*Art. 44 cpv. 2*

<sup>2</sup> Se l'istituto d'impiego è un'organizzazione di protezione civile o un centro d'istruzione della protezione civile, l'organo d'esecuzione può effettuare l'ispezione congiuntamente al Cantone.

*Art. 46 cpv. 1<sup>bis</sup>*

<sup>1bis</sup> Le istituzioni della Confederazione, le organizzazioni di protezione civile in Cantoni con un sottoeffettivo e i centri d'istruzione della protezione civile non versano alcun tributo.

*Art. 65 cpv. 2*

<sup>2</sup> Non hanno effetto sospensivo i ricorsi contro le decisioni con cui una persona che deve prestare servizio civile:

- a. è convocata o trasferita a un impiego di aiuto in caso di catastrofe o di situazione d'emergenza (art. 7a e 23);
- b. è convocata a servizi d'istruzione in un'organizzazione di protezione civile.

*Art. 80 cpv. 1<sup>bis</sup> lett. a e b, 2 frase introduttiva nonché lett. a e b*

<sup>1bis</sup> Può trattare dati personali degni di particolare protezione concernenti:

- a. l'idoneità al servizio militare dei richiedenti;
- b. l'idoneità e la capacità delle persone che devono prestare servizio civile a svolgere impieghi di servizio civile in organizzazioni di protezione civile;

<sup>2</sup> Possono essere collegati in linea al sistema d'informazione:

- a. i competenti servizi del DDPS, per la trasmissione di dati relativi:

<sup>9</sup> RS 520.1

1. alla trattazione delle domande,
  2. all' idoneità di prestare servizio civile in organizzazioni di protezione civile,
  3. all'attribuzione della funzione,
  4. al proscioglimento dall'obbligo di prestare servizio militare;
- b. gli organi cantonali e comunali responsabili della protezione civile, per la trasmissione di dati concernenti l'assegnazione a un'organizzazione di protezione civile, i preavvisi di servizio, l'elaborazione della convocazione e il conteggio dei giorni di servizio prestati;

*Art. 80b cpv. 1 lett. c, g e j*

<sup>1</sup> L'organo d'esecuzione comunica dati personali agli organi qui appresso in quanto necessario per l'adempimento dei compiti seguenti:

- c. ai medici di fiducia e al Servizio medico militare, per l'accertamento della capacità al lavoro, dell'idoneità al servizio militare e dell'idoneità e capacità di prestare servizio civile in organizzazioni di protezione civile;
- g. all'Ufficio federale di polizia, per l'inserimento nel sistema di ricerca informatizzato di segnalazioni concernenti persone che devono prestare servizio civile al fine di individuarne la dimora, nonché per la revoca delle segnalazioni a ricerche avvenute;
- j. *Abrogata*



## Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC)

**Progetto B:** disposizioni relative al servizio sanitario coordinato, al coordinamento dei trasporti e ai punti di raccolta d'urgenza cantonali nonché disposizioni generali concernenti la protezione civile

### Modifica del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale del ...<sup>1</sup>,  
*decreta:*

I

La legge federale del 20 dicembre 2019<sup>2</sup> sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile è modificata come segue:

*Art. 6 cpv. 2<sup>bis</sup> e 2<sup>ter</sup>*

<sup>2bis</sup> Nell'ambito del servizio sanitario coordinato il Consiglio federale disciplina:

- a. la formazione universitaria, il perfezionamento professionale e l'aggiornamento permanente nonché la ricerca;
- b. l'impiego dei mezzi degli organi incaricati di pianificare, preparare e adottare le misure del servizio sanitario.

<sup>2ter</sup> Nell'ambito del coordinamento dei trasporti il Consiglio federale disciplina:

- a. quali organi sono incaricati della preparazione e dell'attuazione di misure volte alla gestione di eventi;

RU .....

<sup>1</sup> FF ...

<sup>2</sup> RS 520.1

- b. le modalità con cui ordinare e svolgere i trasporti prioritari di persone e merci per far fronte a un evento.

*Art. 9 cpv. 3<sup>bis</sup> e cpv. 5*

<sup>3bis</sup> I Cantoni gestiscono punti di raccolta d'urgenza. L'UFPP li coadiuva nel coordinamento.

<sup>5</sup> Essa assicura che i sistemi di cui ai capoversi 1 lettere *b* e *c* nonché 2–4 siano accessibili anche alle persone con disabilità.

*Art. 12 cpv. 4*

*Abrogato*

*Art. 13 cpv. 1*

<sup>1</sup> L'UFPP assicura, in collaborazione con i Cantoni e altri enti, la ricerca e lo sviluppo nel settore della protezione della popolazione, segnatamente per quanto concerne l'analisi dei pericoli e dei rischi, lo sviluppo tecnico, la medicina d'urgenza e di catastrofe e la gestione di catastrofi e situazioni d'emergenza.

*Art. 22 cpv. 3<sup>bis</sup>*

<sup>3bis</sup> Può incaricare terzi dello svolgimento di corsi d'istruzione, di perfezionamento e di formazione continua nonché di attività di ricerca.

*Art. 27 lett. b*

*Abrogata*

*Art. 29 cpv. 2 lett. b–c<sup>bis</sup>*

<sup>2</sup> Non è tenuto a prestare servizio di protezione civile chi:

- b. *Abrogata*
- c. è stato dichiarato inabile al servizio militare da una Commissione per la visita sanitaria dopo aver prestato almeno 166 giorni di servizio d'istruzione nell'esercito;
- <sup>c<sup>bis</sup></sup>. cessa di sottostare all'obbligo di prestare servizio civile; fanno eccezione le persone licenziate anticipatamente dal servizio civile da parte dell'organo d'esecuzione per motivi di salute conformemente all'articolo 11 capoverso 3 lettera *b* della legge del 6 ottobre 1995<sup>3</sup> sul servizio civile dopo aver prestato complessivamente meno di 166 giorni di servizio d'istruzione nell'esercito di servizio civile;

<sup>3</sup> RS 824.0

*Art. 31 cpv. 1-4 e 7 lett. a*

<sup>1</sup> L'obbligo di prestare servizio di protezione civile inizia nell'anno in cui la persona assoggettata ha iniziato l'istruzione di base, al più presto a 18 anni, e termina al più tardi alla fine dell'anno in cui compie 38 anni.

<sup>2</sup> Dura al massimo 14 anni o 245 giorni di servizio. Non sussiste il diritto a prestare complessivamente 245 giorni di servizio o più del minimo annuo statuito dall'articolo 53 capoverso 1. I giorni di servizio militare prestati sono computati.

<sup>3</sup> e <sup>4</sup> *Abrogati*

<sup>7</sup> Il Consiglio federale può:

a. *Abrogata*

*Art. 34 cpv. 1<sup>bis</sup>*

<sup>1bis</sup> Le persone naturalizzate dopo i 24 anni sono convocate dai Cantoni per il reclutamento nella protezione civile al più tardi nell'anno in cui compiono 30 anni.

*Art. 35 cpv. 3 e 4*

*Abrogati*

*Art. 41 Tassa d'esenzione dall'obbligo militare*

Per il calcolo della tassa d'esenzione dall'obbligo militare, ai militi e alle persone che prestano servizio su base volontaria e sono assoggettate a tale tassa sono computati tutti i giorni di servizio prestati nell'ambito dell'obbligo di prestare servizio di protezione civile per i quali è previsto il versamento del soldo.

*Art. 45 cpv. 2*

<sup>2</sup> L'UFPP emana le direttive concernenti la convocazione ai servizi d'istruzione e di perfezionamento secondo l'articolo 54 capoversi 2-4.

*Art. 46 cpv. 4 e 47 cpv. 4*

*Abrogati*

*Art. 49 cpv. 1, 1<sup>bis</sup>, 1<sup>quater</sup> e 4-6*

<sup>1</sup> L'istruzione di base inizia al più tardi due anni dopo il reclutamento nella protezione civile.

<sup>1bis</sup> Le persone assoggettate all'obbligo di prestare servizio di protezione civile dopo il compimento dei 24 anni devono assolvere l'istruzione di base entro un anno dalla loro incorporazione nella protezione civile.

<sup>1quater</sup> Se, per motivi non prevedibili, un milite non può rispettare il termine previsto per l'inizio dell'istruzione di base, il Cantone ha la facoltà di prorogarlo. Il milite deve

in ogni caso iniziare l'istruzione di base al più tardi nell'anno del compimento dei 30 anni<sup>4</sup>.

<sup>4</sup> Il Cantone può decidere se e in che misura le persone che prestano servizio volontario o che hanno assolto la scuola reclute devono assolvere l'istruzione di base. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

<sup>5 e 6</sup> *Abrogati*

*Art. 54 cpv. 2 lett. c e cpv. 5*

<sup>2</sup> È competente per:

c. *Abrogata*

<sup>5</sup> Stabilisce, in collaborazione con i Cantoni, gli obiettivi e i contenuti dell'istruzione in materia di protezione civile.

*Art. 71 cpv. 3, 75 lett. d, 76 cpv. 1 lett. d e cpv. 4, 91 cpv. 1 lett. d e 93 cpv. 4*

*Abrogati*

II

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

III

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

<sup>4</sup> Diventa il numero 1<sup>ter</sup> se il testo A entra in vigore dopo il testo B.

*Allegato*  
(cifra II)

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

## **1. Legge militare del 3 febbraio 1995<sup>5</sup>**

*Art. 49 cpv. 2*

<sup>2</sup> I reclutati che alla fine dell'anno in cui compiono 25 anni non hanno ancora assolto la scuola reclute sono prosciolti dall'obbligo di prestare servizio militare e assoggettati all'obbligo di prestare servizio di protezione civile.

## **2. Legge federale del 3 ottobre 2008<sup>6</sup> sui sistemi d'informazione militari e su altri sistemi d'informazione nel DDPS**

*Titolo prima dell'art. 72*

*Concerne solo il testo francese*

*Art. 72*                      Organo responsabile

L'Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) gestisce il sistema d'informazione e d'impiego del Servizio sanitario coordinato (SII-SSC).

*Art. 73 Frase introduttiva*

Il SII-SSC serve all'UFPP e agli organi civili e militari incaricati della pianificazione, della preparazione e dell'esecuzione di misure sanitarie (partner SSC) per la gestione di eventi di rilevanza sanitaria, nell'ambito dei seguenti compiti:

*Art. 75 Frase introduttiva*

L'UFPP e i partner SSC raccolgono i dati per il SII-SSC presso:

<sup>5</sup> RS 510.10

<sup>6</sup> RS 510.91